2ª Serie speciale - n. 72

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2003 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2003

recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

- (1) La Carta olimpica dispone che i membri della famiglia olimpica abbiano il «diritto di entrare» nel paese della città organizzatrice dei Giochi olimpici su semplice presentazione del tesserino di accreditamento olimpico e del passaporto o altro documento di viaggio ufficiale, senza che siano richieste altre procedure o formalità oltre a quelle per il rilascio del tesserino di accreditamento.
- (2) Le organizzazioni responsabili selezionano e propongono le persone che potrebbero partecipare a'le Olimpiadi o alle Paraolimpiadi in qualità di membii della famiglia olimpica, secondo le modalità di accreditamento decise dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.
- (3) Il Comitato organizzatore dei Giochi plimpici rilascia tesserino di accreditamento ai membri della famiglia olimpica. Dato che le Olimpiadi sono un possibile tivo di attentati terroristici, i asserini di accreditamento sono documenti contenenti elenenti di sicurezza efficaci che danno accesso ai luoghi specifici in svolgono le gare e le altre manifestazioni previste durata dei Giochi olimpici e paraolimpici.
- (4) Paese organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici di Atene 2004, la Grecia è il primo Stato membro applica integralmente le disposizioni dell'acquis che Schengen nei cui territorio si terrà una siffatta manifestali zione.

(1) Proposta dell 8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

(5) Per permettere l'organizzazione dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2004 in Grecia nel rispetto degli obblighi che discendono dalla Carta olimpica, la Comunità dovrebbe dotarsi di una normativa recante agevolazioni ai membri della i miglia olimpica in materia di rilascio dei visti.

(6) È pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2004, per i membri della famiglia olimpica cittadini di paeri terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 201, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversanento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (³).

- (7) È altresì opportuno limitare il campo di applicazione di questa deroga alle disposizioni dell'acquis relative alla presentazione della domanda, al rilascio e alla forma del visto. Occorrerebbe inoltre adeguare le modalità di controllo alle frontiere esterne, per quanto necessario per tener conto degli adattamenti apportati al regime dei visti.
- (8) Le domande di visto per i membri della famiglia olimpica che partecipano alle Olimpiadi o alle Paraolimpiadi del 2004 sono introdotte dalle organizzazioni responsabili presso il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, contestualmente alla domanda di accreditamento. Nel modulo per la domanda di accreditamento devono figurare i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza). Queste domande sono trasmesse ai servizi greci competenti per il rilascio dei visti.

⁽²⁾ Parere del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficia...).

^(°) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)